



## Il divieto all'impiego delle microplastiche e l'orizzonte applicativo della *plastic tax*

La plastica sta assumendo un ruolo sempre più centrale nei dibattiti legislativi, sia a livello dell'Unione europea che a livello nazionale. Le iniziative legislative attuali mirano a ridurre l'uso di plastica monouso, promuovere il riciclo e limitarne l'impatto ambientale, evidenziando l'importanza di una gestione sostenibile delle risorse plastiche. Lungo questi binari, l'Unione europea prosegue il suo cammino per contrastare l'inquinamento da plastiche e microplastiche attraverso l'introduzione di progressivi obblighi e divieti in materia di commercio di microparticelle di polimeri sintetici. Il nuovo Regolamento UE, in vigore dallo scorso 17 ottobre, avrà un impatto significativo per le imprese impegnate nella produzione e commercializzazione di prodotti contenenti microparticelle di polimeri sintetici nel territorio dell'Unione europea. L'analisi di questo nuovo testo normativo è l'occasione per anticipare alcune riflessioni dal punto di vista fiscale, dal momento che si dovrà attendere fino al 1° luglio 2024 per l'entrata in vigore della c.d. *plastic tax*.

Novembre 2023

## 1. Premessa

Come noto, nell'ambito del *Green Deal* europeo, l'Unione europea si è prefissata alcuni importanti obiettivi in termini di tutela ambientale, tra i quali una **riduzione del 30% della quantità di microplastiche rilasciate nell'ambiente**. Tali propositi hanno portato all'emanazione il 27 settembre 2023 del Regolamento (UE) n. 2023/2055 della Commissione per regolamentare le microparticelle di polimeri sintetici come sostanze in sé e nelle miscele (il "**Regolamento Microplastiche**").

Dal medesimo contesto normativo trae origine anche l'imposta **plastic tax**, che nasce dalle prescrizioni della **direttiva del 5 giugno 2019 n. 2019/904/UE**, che, da una parte ha sancito il **divieto di prodotti in plastica monouso** e, dall'altra, ha fissato per gli Stati membri l'obbligo di adottare **misure per ridurre il consumo di alcuni prodotti in plastica monouso per i quali non esiste alternativa** (tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi e contenitori per alimenti destinati al consumo immediato) e a monitorare il consumo di tali prodotti monouso.

## 2. Il regolamento microplastiche in breve

Il Regolamento Microplastiche modifica l'Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (il "**Regolamento REACH**") e vi aggiunge le appendici 15 e 16, che prevedono una serie di **divieti ed obblighi** ad applicazione temporale progressiva **a partire dal 17 ottobre 2023** fino ad arrivare al 2035.

### 2.1. I DIVIETI

I divieti posti dal Regolamento Microplastiche riguardano, a partire dal 17 ottobre 2023, **l'immissione sul mercato di determinati prodotti contenenti microparticelle di polimeri sintetici**<sup>1</sup>.

### 2.2. LE ECCEZIONI

Il divieto in parola non si applica, tra gli altri, alle microplastiche destinate all'utilizzo presso siti **industriali**, a determinati **medicinali**, a determinati prodotti **fertilizzanti**, agli **alimenti e mangimi**, agli additivi alimentari, ai dispositivi medico-diagnostici nonché a quelle microparticelle di polimeri sintetici la cui lavorazione, contenimento o incorporazione permettono di eliminare il rischio di dispersione nell'ambiente.

### 2.3. LE SCADENZE APPLICATIVE

I divieti di commercializzazione dei prodotti contenenti microplastiche sono basati su **diverse scadenze applicative** che variano a seconda del tipo di prodotto vietato. Ad esempio:

- a partire dal 17 ottobre 2027 per i c.d. prodotti da sciacquare come detersivi per il viso, shampoo, bagnoschiuma;
- a partire dal 17 ottobre 2028, per determinati fertilizzanti, detersivi, cere, lucidanti e prodotti per la profumazione dell'aria nonché per i prodotti destinati ad usi agricoli e/o orticoli;

- a partire dal 17 ottobre 2029, per le microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare per l'incapsulamento di fragranze, per determinati dispositivi medici nonché per i c.d. prodotti da non sciacquare quali creme idratanti, lozioni, oli per il corpo, lozioni solari, creme per il viso e altri prodotti simili;
- a partire dal 17 ottobre 2031, per prodotti fitosanitari, sementi conciate con prodotti sanitari e biocidi nonché per l'intaso granulare da utilizzare su superfici sportive sintetiche.
- a partire dal 17 ottobre 2035, per determinati prodotti per labbra, unghie e trucco.

### 2.4. GLI OBBLIGHI INFORMATIVI

Il Regolamento Microplastiche prevede, inoltre, **specifici obblighi informativi** (da espletare sull'etichetta, sull'imballaggio, sul foglietto illustrativo o sulla scheda di sicurezza) per l'immissione nel mercato e la commercializzazione di prodotti contenenti microplastiche escluse dal divieto assoluto di cui sopra nonché per i prodotti la cui commercializzazione è consentita fino ad una determinata data. In tal senso:

- a partire dal 17 ottobre 2026, i produttori di microplastiche destinate all'utilizzo presso siti industriali dovranno fornire:
  - istruzioni per l'uso e lo smaltimento,
  - un set di dichiarazioni legali,
  - quantità e concentrazione delle microplastiche, e
  - informazioni sull'identità dei polimeri;
- a partire, rispettivamente, dal 17 ottobre 2025 e dal 17 ottobre 2026, i produttori di additivi alimentari e di dispositivi medico-diagnostici in vitro dovranno fornire istruzioni per il relativo uso e smaltimento; inoltre,
- a partire dal 17 ottobre 2031, per determinati prodotti per labbra, unghie e trucco, dovrà essere acclusa una dichiarazione legale afferente al contenimento nel prodotto di microplastiche.

### 2.5. LE COMUNICAZIONI

A partire dal 2026, i produttori e gli utenti industriali di microparticelle di polimeri sintetici in forma di granuli, fiocchi e polveri utilizzati come materie prime nella produzione di plastica presso impianti industriali dovranno fornire all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("**ECHA**") un **set di informazioni entro il 31 maggio di ogni anno** (tra cui una descrizione dell'uso di microplastiche nell'anno precedente e una stima della quantità di microplastiche rilasciate nell'ambiente per ciascun polimero). Dal 2027, tale obbligo si estende anche agli altri produttori di microparticelle di polimeri sintetici e agli altri utenti industriali di tali microparticelle in siti industriali nonché ai produttori di determinati medicinali, additivi alimentari e dispositivi medico-diagnostici in vitro.

<sup>1</sup> Essi sono i polimeri solidi che soddisfano entrambe le condizioni seguenti: a) sono contenuti in particelle e costituiscono almeno l'1 %, in peso, di tali particelle, o creano un rivestimento superficiale continuo sulle particelle; b) almeno l'1 % in peso delle particelle soddisfa una delle condizioni seguenti: i) tutte le dimensioni delle particelle sono uguali o inferiori a 5 mm; ii) la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3. Dal divieto in parola rimangono esclusi i polimeri naturali, quelli degradabili e quelli con solubilità superiore a 2 g/l nonché i polimeri privi di atomi di carbonio nella loro struttura.

## 2.6. LE SANZIONI

Il Regolamento Microplastiche non disciplina sanzioni *ex novo*. Trovano pertanto applicazione le sanzioni di cui al D.Lgs. 133/2009, relativo alle violazioni delle disposizioni del Regolamento REACH. In particolare, l'art. 16 del suddetto decreto sanziona le violazioni dei divieti e restrizioni di cui all'allegato XVII, che il Regolamento Microplastiche modifica e stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo **non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII del regolamento** è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.

## 3. La plastic tax

Dal punto di vista fiscale, secondo quanto stabilito dal Disegno di Legge di Bilancio 2024, si dovrà attendere fino al 1° luglio 2024 per l'entrata in vigore della c.d. *plastic tax*, un'imposta di consumo, disciplinata dalla L. 160/2019, volta a tassare **l'immissione in consumo di manufatti con singolo impiego realizzati mediante l'utilizzo di materia plastiche (c.d. MACSI)**.

### 3.1. OGGETTO DELL'IMPOSTA

L'imposta, pari a Euro 0,45 per chilogrammo di materia plastica contenuta nei c.d. MACSI, trova applicazione all'atto dell'immissione in consumo di tali manufatti con singolo impiego (c.d. MACSI) qualora:

- **realizzati**, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, **con l'utilizzo, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica**;
- **destinati a funzioni di contenimento, protezione, nonché consegna di merci o prodotti alimentari**, ad esclusione dei MACSI compostabili o adibiti a contenere e proteggere medicinali;
- **non ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita** o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

### 3.2. IL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

Il soggetto passivo, tenuto al versamento della c.d. *plastic tax*, è:

- il **fabbricante nazionale o il committente**, residente o non residente in Italia, per conto del quale i MACSI sono realizzati, per i MACSI realizzati nel territorio nazionale;
- l'**acquirente nazionale**, che acquista i MACSI nell'esercizio di un'attività economica, o il **cedente comunitario** (qualora i manufatti siano acquistati da consumatori finali), per MACSI provenienti da altri Paesi UE;
- l'**importatore**, per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE.

## 3.3. ESIGIBILITA' DELL'IMPOSTA

L'imposta diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo di tali manufatti nel territorio nazionale e deve essere versata:

- all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali, per i **MACSI realizzati in Italia** (a mezzo F24 con cadenza trimestrale);
- all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente o all'atto della cessione effettuata nei confronti di consumatore finali, per i **MACSI provenienti da Paesi UE** (a mezzo F24 con cadenza trimestrale);
- all'atto della loro importazione definitiva nel territorio dello Stato, per i **MACSI provenienti da Paesi extra-UE** (direttamente in Dogana con le modalità previste per i diritti di confine).

## 3.4. LE SANZIONI

In attesa della Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, atta a definire puntualmente le modalità applicative del tributo, sono previste attualmente le seguenti sanzioni:

- in caso di **mancato pagamento dell'imposta**: una sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a Euro 250,00;
- in caso di **ritardato pagamento dell'imposta**: una sanzione amministrativa pari al 25% dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a Euro 150,00;
- in caso di tardiva presentazione della **dichiarazione trimestrale**: una sanzione amministrativa da Euro 250 ad Euro 2.500.

## 4. Alcune conclusioni

Entrambi i testi normativi oggetto di analisi si propongono come strumento utile a **contrastare l'impatto dell'inquinamento da plastica restringendone o disincentivandone l'utilizzo** nel mercato unico, contribuendo così a ridurre le correlate emissioni di gas a effetto serra.

Deve peraltro notarsi che si tratta di due **misure tra loro complementari** non solo nelle modalità (divieti di immissione in commercio e disincentivo economico sotto forma di imposta) ma anche nella **tipologia di materiale plastico che hanno ad oggetto**: infatti i divieti di cui al Regolamento Microplastiche riguardano **microparticelle di polimeri sintetici** mentre l'imposta *plastic tax* riguarderà, a partire dal 1° luglio 2024, anche i manufatti costituiti da **polimeri organici di origine sintetica**.

**Per ulteriori informazioni o chiarimenti, non esitate a contattarci.**

# Key Contacts

## TAX



**Giovanni Iaselli**

**Partner**

T +39 02 8061 8537

M +39 331 670 8385

[giovanni.iaselli@dlapiper.com](mailto:giovanni.iaselli@dlapiper.com)

## LITIGATION&REGULATORY | ENVIRONMENT HEALTH & SAFETY



**Alice Villari**

**Counsel**

T +39 02 8061 86578

[alice.villari@dlapiper.com](mailto:alice.villari@dlapiper.com)



**Maria Teresa Madera**

**Lawyer**

T +39 02 8061 8818

M +39 349 269 9869

[mariateresa.madera@dlapiper.com](mailto:mariateresa.madera@dlapiper.com)